

copra Moira Uelom

STATUTO

DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA

Articolo 1) E' costituita un'Associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE CTU TECNICI TRIBUNALE DI VELLETRI", con sede legale in Velletri, viale dei Volsci, n.71 e con durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).

Articolo 2) 1. L'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare e supportare iniziative utili alla tutela ed alla valorizzazione della figura dei consulenti tecnici di ufficio (CTU) come disciplinati dagli artt. 61 ss. c.p.c. quali aiutanti e collaboratori dell'Autorità Giudiziaria nella risoluzione di quesiti richiedenti particolare competenza tecnica nell'ambito del Tribunale di Velletri. In particolare l'associazione si propone di:

- agire come organo sindacale rappresentativo nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Organi Giurisdizionali;
- perseguire le finalità di aggiornamento professionale delle categorie svolgenti l'attività di CTU, attraverso l'organizzazione di eventi, meetings, convegni, tavole rotonde ed altre forme di incontri di studio, con possibilità di promuovere detti eventi per il conseguimento dei crediti professionali da accreditare;
- perseguire le finalità di impostare tariffe standard di congruità contro eventuali contestazioni di organi giurisdizionali;
- salvaguardare il rispetto e l'osservanza dei codici deontologici dei rispettivi ordini professionali;
- promuovere qualsivoglia attività utile alla valorizzazione e tutela della

figura professionale del CTU, allo scopo di elevare e qualificare la professionalità degli appartenenti all'Albo dei CTU e di consentire lo svolgimento delle procedure incaricate nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti alla base della professione, avendo riguardo anche a tutte quelle innovazioni di carattere tecnologico ed informatico che possano, all'uopo, risultare utili e contribuire ad una più efficace gestione delle procedure giudiziarie.

L'Associazione si prefigge, altresì, di promuovere la crescita culturale dei soggetti sopra indicati attraverso il controllo della qualità delle modalità organizzative e di gestione delle procedure, nonché di stimolare i comportamenti

virtuosi tenuti dagli ausiliari del Giudice, in conformità alle direttive emanate dalla Sezione.

A tal fine l'Associazione costituita si propone, nell'ambito dei suoi fini, di:

a) favorire tra gli associati la creazione di gruppi scientifici, di studio e di lavoro formati da appartenenti all'Albo dei CTU di Velletri, operanti, anche in collaborazione con il Tribunale, al fine di formulare proposte o approfondire problematiche attinenti le attività indicate nello Statuto;

b) prestare assistenza e fornire ogni adeguato supporto agli ausiliari del Giudice nell'avvio e nella gestione del processo telematico, nonché nell'attività informatica inerente le procedure giudiziarie;

c) promuovere e gestire attività formative per elevare la professionalità degli associati, quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di conferenze, seminari, corsi, la pubblicazione e divulgazione di circolari, perio-

dici e giornali;

d) realizzare un mutuo scambio di esperienze fra gli associati al fine di creare un patrimonio comune di conoscenze che consenta a tutti di migliorare i criteri di gestione delle procedure giudiziarie e delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, interfacciandosi altresì con altre realtà attraverso la trasmissione dei dati acquisiti nell'ambito delle più importanti procedure, al fine di sviluppare un flusso informativo costante tra i vari Tribunali;

e) compiere la rilevazione di dati statistici relativi alle procedure in cui i CTU svolgono il loro operato, giungendo, attraverso il loro studio ed elaborazione, alla formulazione di linee guida e di comportamento, al fine di dare vita a precedenti cui gli ausiliari del Giudice, che si trovano ad affrontare casistiche analoghe, possano ispirarsi e confrontarsi;

f) creare formulari che possano fungere da modello di azione e comportamento per le attività dei soggetti chiamati a ricoprire la funzione di CTU, al fine di individuare un orientamento uniforme cui attenersi nello svolgimento della propria attività.

2. L'Associazione può porre in essere ogni forma di attività strumentale o accessoria a quelle sopra definite, atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando e stipulando contratti o convenzioni con altre associazioni,

enti ed istituzioni, pubblici e privati, in particolare con quelli che abbiano finalità analoghe, in conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

3. Per consentire il migliore raggiungimento del fine statutario, inoltre,

l'Associazione può possedere, gestire ed acquisire in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, nonché partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di enti e di società, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzii in una gestione statico conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento del fine istituzionale.

4. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

5. Considerato che il Tribunale di Velletri svolge le funzioni di "osservatorio

sulle cause e circostanze del dissesto", l'Associazione può affiancare altri Uffici giudiziari per lo sviluppo delle tecnologie informatiche finalizzate al reperimento delle informazioni statistiche e per lo sviluppo delle tematiche concernenti il processo telematico.

PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Articolo 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a - dai proventi delle quote associative annuali;

b - dagli introiti di manifestazioni, iniziative e attività svolte dall'Associazione;

c - da eventuali contributi di privati o di enti, nonché lasciti o donazioni mobiliari o immobiliari.

Tale patrimonio potrà essere investito secondo le deliberazioni del Consi-

glio Direttivo e dovrà comunque essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi associativi, nonché per il sostenimento delle spese di gestione dell'Associazione stessa, con tassativa esclusione, in ogni caso, di ripartizione del medesimo patrimonio fra gli associati o a favore di un associato. In caso di recesso, di esclusione e/o di morte dell'associato, nulla sarà dovuto dall'associazione al soggetto recedente, escluso o ai suoi eredi, nè si procederà ad un rimborso della quota versata, non vantando gli associati alcun diritto sul patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'associazione.

Articolo 5) Gli esercizi dell'associazione si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

ASSOCIATI

Articolo 6) 1. Possono far parte dell'Associazione tutti gli iscritti all'Albo dei CTU tecnici del Tribunale di Velletri che accettino di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti emanati, nonché le deliberazioni assunte in conformità allo stesso.

2. L'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale si riunisce, all'uopo, ogni 180 (centottanta) giorni. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non riportino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento e/o al finanziamento della sua attività.

3. La qualifica di associato si consegue, a tutti gli effetti, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione ed al puntuale pagamento delle quote associative che vengono stabilite, annualmente, dal Consiglio Direttivo.

4. La qualità di Associato non è trasferibile così come non sono trasferibili i diritti ed i doveri ad essa collegati; analogamente, la quota associativa o i contributi versati a qualsiasi titolo non sono trasmissibili né ripetibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

5. L'adesione non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti nel presente Statuto.

ART. 7 - Recesso, morosità, esclusione

1. La qualità di associato viene meno per:

- a) recesso;
- b) morosità nel pagamento delle quote;
- c) esclusione.

2. Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo e produce effetto immediato, ma non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già corrisposta per l'anno di uscita o di quote e contribuzioni precedentemente versate.

3. La morosità nel pagamento della quota annuale comporta la perdita automatica della qualifica di associato. Si considera moroso l'associato che non provvede ad effettuare il pagamento della quota annuale entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso.

4. L'esclusione per gravi motivi, in seguito a comportamenti da parte dell'associato, in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali, è decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consiliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'associato all'atto dell'iscrizione, almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo.

QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 8) Le quote associative verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e potranno essere versate in un'unica soluzione. La quota associativa è riferita all'esercizio in corso al momento dell'iscrizione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9) Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Vice - Presidente; Tesoriere; Segretario; Revisore. Gli incarichi non sono retribuiti e hanno durata triennale.

Articolo 10) L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, da inoltrarsi tramite Posta Elettronica certificata all'indirizzo che ciascun associato è tenuto a comunicare all'associazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno. L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

Articolo 11) L'esercizio del diritto di voto è riservato a tutti gli asso-

ASS. ORDINARIA

valida in 2^a conv. con qualunque numero
delibera > relativa voti espressi

ASS. STRAORDINARIA

valida in 1^a e 2^a conv. con qualunque numero
delibera > dei $\frac{2}{3}$ dei voti espressi

L'assemblea straordinaria è valida in prima e seconda convocazione con

l'intervento degli associati previsti per l'assemblea ordinaria ma delibera

con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai presenti. Spetta

all'assemblea ordinaria degli associati deliberare in merito:

- alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore, quando ne

siano scaduti i rispettivi mandati o siano per qualunque causa cessati dalla

carica;

- all'approvazione del bilancio annuale;

- a quanto altro, per Statuto o norma di legge, sia di sua competenza.

Spetta all'assemblea straordinaria degli associati deliberare in merito: al-

le modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12) Il Consiglio Direttivo, composto da nove a quindici membri,

scelti esclusivamente fra gli associati, dura in carica tre anni ed è inve-

stito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria ammini-

strazione, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente Statuto e delle vi-

genti leggi, viene riservato all'assemblea degli associati.

I Consiglieri possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Il

Consiglio Direttivo potrà emanare specifici regolamenti per le varie attivi-

tà svolte. Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno: il Presidente; il

Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere.

Articolo 13) Il Consiglio Direttivo si riunisce, sia in un luogo fisico che nel cyberspace, ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri lo richieda. La convocazione di norma deve essere fatta in forma scritta, o tramite e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di eccezionale urgenza potrà essere convocato con un preavviso di 3 (tre) giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se sono presenti almeno cinque membri.

Articolo 14) Al Presidente dell'Associazione spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Lo stesso convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, curando l'ordinato svolgimento dei lavori e la regolare esecuzione delle delibere. In caso di assenza o impedimento del Presidente adempie le sue funzioni il Vice Presidente o il membro che da più lungo tempo fa parte dell'Associazione. A parità di anzianità di iscrizione all'Associazione, prevale l'anzianità di età.

Articolo 15) Il segretario esegue ed annota in apposito verbale le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16) Il Tesoriere sarà incaricato di curare le movimentazioni finanziarie, dovrà redigere un apposito libro cassa, predisporre i bilanci e illustrarli al Consiglio Direttivo e all'assemblea.

Articolo 17) La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea degli associati fra soggetti esterni all'Associazione ed in possesso dei necessari requisiti di legge. Il Revisore dovrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di pro-

prietà associativa e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispe-
zione e di controllo, sia sui bilanci che sui depositi presso Enti o Istitu-
ti Bancari di pertinenza dell'Associazione. In tal caso, il Revisore riferi-
rà del proprio operato direttamente all'Assemblea degli associati con appo-
sita relazione.

Articolo 18) I singoli membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica:

a. per rinunzia;

b. per morte;

c. per revoca da parte dell'Assemblea Ordinaria;

d. per la perdita della qualità di associato;

e. per scadenza del termine;

f. per decadenza ove, senza giustificato motivo ovvero dopo specifico ri-
chiamo del Presidente, non intervengano a tre adunanze consecutive del Con-
siglio Direttivo.

In caso di cessazione di un componente del Consiglio Direttivo, esso sarà
sostituito dal primo degli associati non eletti dall'assemblea. In mancanza
di un non eletto sarà convocata specifica assemblea ordinaria con all'ordine
del giorno l'elezione di almeno un avente diritto alla carica di membro del
Consiglio Direttivo.

Articolo 19) Al fine di un più corretto svolgimento delle attività associa-
tive, il Consiglio Direttivo approverà, a maggioranza assoluta dei membri in
carica, un Regolamento Associativo nel quale verranno definite le linee qui-
da per la gestione dell'associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 20) Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato

dall'assemblea straordinaria degli associati, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio associativo disponibile al momento dello scioglimento, che dovrà comunque essere destinato ad Associazioni o Enti con scopi analoghi che non abbiano fini di lucro.

